PRESIDENTE. Il presidente generale del decimo Congresso degli scienziati italiani scrive da Siena in data 4 gennaio corrente:

« In nome di questa Presidenza generale, il sottoscritto compie il doveroso ufficio di trasmettere all'onorevolissimo presidente della Camera dei deputati il recente regolamento per i Congressi scientifici italiani i quali saranno novellamente inaugurati in questa città il dì 14 settembre futuro.

« Si lusinga lo scrivente, insieme ai suoi colleghi, che al Congresso senese vorranno prender parte efficace, ed in buon numero, gli onorevoli deputati al Parlamento, che tanto e in vario modo illustrano i diversi ordini del sapere. »

Il ministro dell'interno scrive che il conte Nomis di Cossilla, deputato di Imola, fu nominato prefetto a disposizione del Ministero, senza stipendio, nè altro assegnamento.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA TASSA DI BOLLO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama il seguito della discussione del disegno di legge relativo alla tassa di bollo.

La discussione era rimasta all'articolo 23, ed alla proposta del deputato Massarani. . . .

MASSARANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

MASSARANI. Ritenendo che la questione alla quale si riferisce l'emendamento che io ebbi ieri l'onore di proporre possa trovare più acconcio sviluppo quando necessariamente ci si riaffaccierà in occasione del disegno di legge sulle società industriali e commerciali, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Il deputato Massarani avendo ritirato il suo emendamento all'ultimo alinea del n° 12 del paragrafo 1 dell'articolo 23, pongo ai voti il detto paragrafo 1.

CASTELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

CASTELLI L. Al n° 1 del paragrafo 1 si dichiarano soggetti al bollo da centesimi 50 gli atti, sì per originale che per copia, delle cause di competenza dei giudici di mandamento o pretori, escluse le copie delle sentenze; al n° 23 del paragrafo 2 si dichiarano sottoposti al bollo di una lira gli originali e le copie degli atti di materia contenziosa fatti innanzi ai tribunali, ma si soggiunge in fine: *escluse però le produzioni od allegati.*

Io pregherei l'onorevole relatore della Commissione a dichiararmi se questa esclusione delle produzioni ed allegati s'intenda applicabile solamente agli atti da farsi innanzi ai tribunali, oppure se si debba sottintendere estesa quell'esclusione anche al n° 1° del paragrafo 1°, cioè se le produzioni ed allegati, quando occorrono nelle cause di competenza dei giudici di mandamento, s'intenda che debbano essere soggetti alla tassa di bollo di 50 centesimi.

MINGHETTI, *relatore.* Non ho ben afferrato il senso delle cose dette dall'onorevole deputato Castelli.

PRESIDENTE. Chiede il deputato Castelli se al numero primo del paragrafo primo, laddove si dice: « gli atti, sì per originale, che per copia, delle cause di competenza dei giudici di mandamento o pretori, escluse le copie delle sentenze, » si debba intendere aggiunto a questo paragrafo primo la stessa esclusione delle produzioni ed allegati che si trova nel numero 24, al paragrafo 3. Dico nel numero 24, paragrafo 3 della Commissione, quantunque il deputato Castelli abbia invece citato il numero 23, perchè occorre avvertire che la Commissione del 23 ne ha fatto il 24.

ARA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Ara ha facoltà di parlare.

ARA. Io non credo sia il caso di applicare l'istessa disposizione quanto alle produzioni ed allegati, perchè si parla al paragrafo primo di quanto si deve scrivere su carta a centesimi 50, mentre invece nell'altro si parla della carta da una lira.

Le produzioni devono essere scritte certamente in carta di bollo. Il bollo della carta ordinaria è di centesimi 50.

Perchè si è fatta esclusione quando si parla della carta ad una lira? Perchè le produzioni non debbono essere scritte su carta da una lira, ma bensì su carta ordinaria, che è da 50 centesimi.

PRESIDENTE. Il deputato Castelli è soddisfatto di questa risposta?

CASTELLI LUIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASTELLI LUIGI. Io non credo che l'esclusione fatta al numero 23 dell'articolo seguente porti questa conseguenza che le produzioni e gli allegati debbano essere scritti in carta di bollo da centesimi 50. La conseguenza è che le produzioni e gli allegati dovranno portare quel bollo che è prescritto dalle altre disposizioni di questa legge secondo la diversa natura dell'atto. Se, per esempio, mi occorresse di produrre in una causa una ricetta, questa non dovrà portare il bollo da centesimi 50, ma di 5 centesimi. Per altri atti è stabilito il bollo di 25 centesimi. Ognun vede adunque che il senso che vorrebbe dare alla legge il deputato Ara non sarebbe conforme alle varie disposizioni della legge stessa.

Io di seguito a questa osservazione propongo che al paragrafo 1° del numero 1° dell'articolo 23 della Commissione si faccia la stessa aggiunta che è fatta per cause corrispondenti al numero 23 del paragrafo 2, cioè che si dica: « Gli atti sì per originale, che per copia, delle cause di competenza dei giudici di mandamento o pretori, escluse le copie delle sentenze, ed *escluse le produzioni ed allegati.* »

Altrimenti ne verrebbe questo sconcio, che tutte le produzioni e gli allegati dovessero portare il bollo da 50 centesimi, quando si fanno presso i giudici di mandamento od i pretori, laddove non vi sarebbero soggetti, quando si fanno innanzi ai tribunali di circondario, perchè non c'è nella legge una disposizione che stabilisca il bollo per gli allegati in tale circostanza. Io domando quindi che si faccia l'aggiunta che ho proposta.

MINGHETTI, *relatore.* La Commissione accetta.

PRESIDENTE Il signor commissario regio accetta?

DUCHOQUÉ, *regio commissario.* Accetto pure.

PRESIDENTE. Dunque al numero 1° del paragrafo 1° dell'articolo 23 si fa, a proposta del deputato Castelli, acconsentita dalla Commissione e dal regio commissario, la seguente aggiunta, cioè dopo le parole: *escluse le copie delle sentenze,* si aggiunge: *ed escluse le produzioni e gli allegati.*

Ciò posto, pongo ai voti il paragrafo primo.

(La Camera approva.)

« § 2. *Sulla carta da una lira.* — Saranno da distendersi:

« 13. Gli originali e le copie di tutti gli atti notarili;

« 14. Gli originali e le copie degli atti e di qualunque altro scritto celebrato od autenticato dai segretari, cancellieri od altri funzionari giudiziari od amministrativi, quando questi atti e scritti contengano contratti;